



ISTITUTO COMPRENSIVO TREBISACCE - ALBIDONA
Corrado Alvaro



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Alvaro" 87075 TREBISACCE (CS)
Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163
C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783
e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it
sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it
Sede Associata: Albidona

Circolare n. 130
A.S. 2024/25

Trebisacce, 20/12/2024

Al personale docente a tempo determinato
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria
Al DSGA
Al sito web/Albo

Oggetto: Comunicazione fruizione ferie docenti a tempo determinato a .s. 2024/25

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto quanto statuito dalla sentenza della Cassazione dell'8 luglio 2022, numero 21780, secondo cui *“il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo, informandolo in modo accurato in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, la cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo...;*

- L'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro; ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizioni di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 sentenza (Max Planck, punto 46);

- se, invece, detto datore di lavoro in grado è di assolvere l'onere probatorio gravante su medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbe derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizioni di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sentenza Max Planck, punto 47);

Richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione numero 16715 del 17/06/2024, che rinvia a Cassazione, sezione L, numero 14268 del 5 maggio 2022 ed enuncia il seguente principio di diritto: *“il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione*



delle elezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'articolo 5, comma 8, del decreto legge numero 95 del 2012, come integrato dall'articolo 1, comma 55 della legge numero 228 del 2012 - deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'inanità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle elezioni e il 30 giugno di ogni anno“.

Tutto ciò premesso

INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato, a presentare, tramite modello presente nell'apposita area del sito web istituzionale) domanda di ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (per esempio festività natalizie che vanno dal 23 dicembre 2024 al 04 gennaio 2025 con esclusione dei festivi, pasquali, ponti e altre sospensioni deliberate dagli organi collegiali, o anche nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2025, così come previsto dall'articolo 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, numero 228 *“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini e agli esami di Stato e alle attività valutative...“.*

Si informano pertanto i docenti interessati che devono presentare specifica richiesta di ferie per evitare di perdere il relativo diritto; qualora le suddette ferie non dovessero essere usufruite, esse verranno definitivamente perse così come il diritto a ricevere l'indennità sostitutiva.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell'istituto, ai sensi della legge numero 241/1990 e del decreto legislativo numero 82/2005.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Antonio SOLAZZO

firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

